



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 108 del 26 Giugno 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/A FIGC inerente le modifiche agli artt. 29, 32, 33, 96, 99, 99 quater, 102, 105 e 108 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 326/A FIGC inerente le modifiche agli artt. 31, 83, 90 e 91, delle Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 327/A FIGC inerente le date dell'attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2025/2026;

COMUNICATO UFFICIALE N. 341/A FIGC inerente la proroga al 31 luglio 2025 delle funzioni dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti i Tribunali Federali Territoriali e delle Corti sportive di Appello Territoriali.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE n. 569** pubblicato dalla L.N.D. inerente la Circolare del Dipartimento dello Sport, avente per oggetto: Revisione dei dati ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 29, 32, 33, 96, 99, 99 quater, 102, 105 e 108 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 29, 32, 33, 96, 99, 99 quater, 102, 105 e 108 delle N.O.I.F., secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 29 I “non professionisti”	Art. 29 I “non professionisti”
1. 1. Sono qualificati “non professionisti” i calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile. 1. <i>bis</i> ABROGATO. 2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021. 3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori/calciatrici maggiorenni e non	1. Sono qualificati “non professionisti” i/le calciatori/calciatrici che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., svolgono attività di Calcio a 5, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile. 1. <i>bis</i> ABROGATO. 2. I “non professionisti” possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le prescrizioni di legge. Il contratto di lavoro sportivo deve essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai “non professionisti”, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021. 3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato possono avere una durata, complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice, non superiore alle cinque stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e non superiore

superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 4. Il tesseramento dei “non professionisti” dura una stagione sportiva, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	alle tre stagioni sportive per i/le calciatori/calciatrici minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 4. Il tesseramento dei “non professionisti” può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente, salvo che gli stessi non abbiano instaurato un rapporto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale di durata maggiore. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.
Art. 32 I “giovani dilettanti”	Art. 32 I “giovani dilettanti”
1. I calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.	1. I/le calciatori/calciatrici: a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1. *bis* Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la

b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) **[ABROGATO]**

1. *bis* Ai/**alle** calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la

variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio

variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I/le calciatori/calciatrici **tesserati** con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di “non professionisti”. **La durata del tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, non muta per la diversa qualifica assunta.** Il tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società **può durare al massimo due stagioni sportive, se sottoscritto entro la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 20° anno di età, ovvero una stagione sportiva, se sottoscritto successivamente,** salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale **di durata maggiore**, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscrivano un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

[ABROGATO]

Per i/le calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi che, dal 30 giugno 2023, siano in continuità di tesseramento, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio

2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società. La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024. La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato. Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.	Federale per i trasferimenti dei/delle calciatori/calciatrici “non professionisti/e” tra società partecipanti ai Campionati della LND. [ABROGATO] [ABROGATO] [ACCORPATO NEL PRIMO CAPOVERSO] Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al precedente capoverso, l’importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell’art. 99 è raddoppiato. Per tutti i/le calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.
Art. 33 I “giovani di serie”	Art. 33 I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico. 2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. 2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato	1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico. 2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), ovvero un contratto professionistico ai sensi del successivo comma 3, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto. 2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato
---	--

professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter*. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo

professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 *ter*. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest'ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell'opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell'ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo

temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 *bis*, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito o confermato tale qualifica prima del compimento del 17° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle

temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all'art. 101, commi 5, 6 e 6 *bis*, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per **una ovvero** due stagioni sportive, al **cui** termine è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre

tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. 5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice. 6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo. 7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021. Norme transitorie Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.	stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/calciatrici maggiorenni e per i/le calciatori/calciatrici minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione. 5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/della calciatore/calciatrice. 6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo. [ABROGATO] Norme transitorie [ABROGATO]
---	---

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Di conseguenza, per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali. Il comma 2 <i>bis</i> trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 <i>bis</i> va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 <i>bis</i> non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024. Il comma 2 <i>ter</i> trova applicazione dal 1° luglio 2025. Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 <i>bis</i> mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 <i>bis</i>.	[ABROGATO] Per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali. Il comma 2 <i>bis</i> trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 <i>bis</i> va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 <i>bis</i> non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024. Il comma 2 <i>ter</i> trova applicazione dal 1° luglio 2025. Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i/le calciatori/calciatrici contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima del 1° luglio 2024 mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista, di durata massima triennale, previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino al 30 giugno 2024. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del contratto di
---	---

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024 Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico. A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni. B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale. Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023. In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e	apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Norme transitorie per il calcio femminile [ABROGATO] In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente
---	--

2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti. In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.	considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti. [ABROGATO]
Art. 96 Premio di tesseramento	Art. 96 Premio di tesseramento
1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a versare alla o alle Società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue. Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età. 2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, viene	1. Le società che richiedono il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva hanno avuto tesseramento annuale per società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a precedentemente tesserato/a un “premio di tesseramento” sulla base dei valori indicati al comma 5, salvo eventuali diverse determinazioni annuali del Consiglio Federale, nei limiti di quanto segue. Fermo quanto precede, il “premio di tesseramento” è dovuto in occasione di ogni successivo tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” fino alla stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 20° anno di età. 2. Agli effetti del “premio di tesseramento” vengono prese in considerazione le Società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età per, per ciascuna delle quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di tesseramento”. Alle Società

riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore/calciatrice per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB. Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il tesseramento del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti	richiedenti, aventi diritto, viene riconosciuto il “premio di tesseramento” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del/della calciatore/calciatrice per il/la quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del tesseramento annuale, alla stessa compete il premio per intero. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB. Qualora, a seguito del tesseramento di cui al comma precedente, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di tesseramento calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il tesseramento del/della calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio. L’importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d’intesa con i Vice-Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze
---	---

il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è	economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C. Il ricorso, esente da tasse, deve essere inviato alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alla controparte a mezzo pec; al ricorso deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la relativa ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controparte. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Alla suddetta memoria, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la relativa ricevuta di avvenuta consegna della stessa e della documentazione alla ricorrente. L'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, munita del visto di autenticità apposto dalla Divisione, Dipartimento o Comitato competente presso il quale deve essere depositata l'originale, deve essere inviata dalla richiedente e/o dalla resistente alla Commissione Premi a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata. In assenza del visto di autenticità, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dalla Commissione Premi. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione Premi provvede, per il tramite della Divisione, Dipartimento o Comitato Regionale di competenza, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è
---	---

validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	€450
Eccellenza:	€350
Promozione:	€250
Prima Categoria:	€150
Seconda Categoria:	€100
Terza Categoria:	non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B:	€150
Serie C:	€100
Eccellenza:	non dovuto
Promozione:	non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A:	€500
Serie A2 Elite:	€450
Serie A2:	€350
Serie B:	€250
Serie C1:	€150

validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al “premio di tesseramento” si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

5. In relazione alla categoria in cui milita la Società, il “premio di tesseramento” dovuto per ogni singolo tesseramento annuale effettuato ai sensi del comma 1 è il seguente:

Calcio a 11 maschile:

Serie D:	€650
Eccellenza:	€500
Promozione:	€350
Prima Categoria:	€250
Seconda Categoria:	€150
Terza Categoria:	non dovuto

Calcio a 11 femminile:

Serie B:	€350
Serie C:	€250
Eccellenza:	€150
Promozione:	non dovuto

Calcio a 5 maschile:

Serie A:	€800
Serie A2 Elite:	€700
Serie A2:	€500
Serie B:	€400
Serie C1:	€300

Serie C2: €100 Serie D: non dovuto <u>Calcio a 5 femminile:</u> Serie A: €100 Serie B: non dovuto C.ti Prov.li/Reg.li: non dovuto Norma transitoria Il previgente art. 96 continua ad essere applicabile, fino al 30 giugno 2024, per i calciatori/calciatrici “giovani di serie”, “giovani dilettanti” o “non professionisti” tesserati con vincolo pluriennale nella stagione 2022/2023, con esclusivo riferimento ai termini di prescrizione del diritto al premio di preparazione eventualmente maturato nella stagione 2022/2023. Decorsa tale data, il previgente art. 96 si intende abrogato.	Serie C2: €200 Serie D: non dovuto <u>Calcio a 5 femminile:</u> Serie A: €300 Serie B: non dovuto C.ti Prov.li/Reg.li: non dovuto Norma transitoria [ABROGATO] Il diritto al “premio di tesseramento” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 31 dicembre 2025. Fino all’attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata: a) i depositi previsti al comma 3 devono essere effettuati a mezzo pec; b) l’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, su richiesta delle società interessate.
Art. 99 Premio di formazione tecnica	Art. 99 Premio di formazione tecnica
1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, commi 2 e 2 <i>ter</i>, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 33, commi 2 <i>bis</i> e 2 <i>ter</i>, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra	1. A seguito del primo tesseramento con vincolo biennale, come “giovane dilettante” o “non professionista” o “giovane di serie”, ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle

loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), un premio di formazione tecnica, parametrato al "valore base" del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai "coefficienti categoria" della tabella "A", da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.

Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni

società, per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), un premio di formazione tecnica, parametrato al "valore base" del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, **al biennio di tesseramento o alla durata del rapporto contrattuale e ai "coefficienti categoria" della tabella "A", da ripartirsi in quote annuali di pari importo fra le diverse "Società Formatrici" fino alla stagione sportiva in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, computando per tale ultima stagione soltanto le eventuali altre società che siano state precedentemente titolari del tesseramento per almeno due mesi.**

Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato/a per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni,

di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale"); - il "Premio Totale" va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici") o – se antecedente – la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale; - tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del "Premio Totale", tra le "Società Formatrici" non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di "Premio Totale" dovute a "Società Formatrici" di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il "Premio Totale" è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;	o frazione di essi, di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale"); [ABROGATO] - tra le "Società Formatrici" si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il/la calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del "Premio Totale", tra le "Società Formatrici" non si considerano quelle professionistiche; - in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di "Premio Totale" dovute a "Società Formatrici" di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il "Premio Totale" è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;
---	--

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del “Premio Totale” si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/**calciatrice** sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di “Premio Totale” riferita a quella stagione **sportiva** si ripartisce proporzionalmente tra le “Società Formatrici”, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice non sia stato/a tesserato/a, la quota di “Premio Totale” riferita a quella annualità non viene attribuita;

- le quote di “Premio Totale” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/**calciatrice** è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di continuità di tesseramento e/o di rapporto di lavoro sportivo con la stessa società in capo alla quale era inizialmente sorto, a qualsiasi titolo, l'obbligo di corrispondere il premio di formazione tecnica, l'importo del “Premio Totale” dovuto da detta società si calcola tenendo conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive, corrispondendo di volta in volta alle “Società Formatrici” l'importo dovuto sulla base delle nuove annualità di tesseramento.

Il precedente capoverso si applica ai casi di : i) estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo ovvero del contratto di apprendistato professionalizzante con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto; ii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era stato stipulato il primo tesseramento con vincolo biennale e/o il primo contratto di apprendistato professionalizzante;

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate. 2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. 4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F. 5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.	iii) stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o di un nuovo tesseramento biennale con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo tesseramento biennale. L'importo del premio è reso disponibile alle società interessate nella specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata. La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell'importo del premio. 2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione a mezzo deposito telematico nella specifica sezione della piattaforma federale dedicata. 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. 4. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
--	---

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	

Tabella A – “Coefficienti categoria” per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società tenuta a corrispondere il premio	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1
2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
<u>CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11

<table><tr><td>Serie C</td><td>11</td></tr><tr><td>Serie B</td><td>15</td></tr><tr><td>Serie A</td><td>18</td></tr></table>		Serie C	11	Serie B	15	Serie A	18	<table><tr><td>Serie B</td><td>15</td></tr><tr><td>Serie A</td><td>18</td></tr></table>		Serie B	15	Serie A	18
Serie C	11												
Serie B	15												
Serie A	18												
Serie B	15												
Serie A	18												
		Norma transitoria: Il diritto al “premio di formazione tecnica” maturato nella stagione sportiva 2023/2024 si prescrive al 31 dicembre 2025. Fino all’attivazione della specifica sezione della piattaforma telematica federale dedicata, l’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.											
Art. 99 quater Indennità di preparazione		Art. 99 quater Indennità di preparazione											
1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come “giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.		1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del/della calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come “giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.											
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice										

	ha compiuto il 14° e il 15° anno di età		ha compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro	Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro	Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro	Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro	Serie A Femminile	20.000 euro
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico		Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	
Importo dell' "indennità di preparazione" da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età		Importo dell' "indennità di preparazione" da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età	
Serie A	150.000 euro	Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro	Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro	Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro	Serie A Femminile	45.000 euro
2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l' "indennità di preparazione" calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.		2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il/la calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l' "indennità di preparazione" calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto professionistico.	

3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi. 4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale. 5. In tutti i casi, l'“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma. 6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate. 7. L'importo relativo all'“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale. 9. Le controversie in ordine al pagamento dell'“indennità di preparazione” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.	3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'“indennità di preparazione” riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi. 4. Le annualità dell'“indennità di preparazione” corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale. 5. In tutti i casi, l'“indennità di preparazione” va ridotta delle quote di “premio di formazione tecnica” corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma. 6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate. 7. L'importo relativo all'“indennità di preparazione” non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 8. [ABROGATO] 9. Se la corresponsione dell'indennità non viene direttamente regolata tra le parti, le controversie in ordine al pagamento dell'“indennità di preparazione” sono devolute in prima istanza al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
--	--

10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F. Norma Transitoria Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio 2024	10. Il procedimento è istaurato nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva. [ABROGATO]
Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico	Art. 102 Le cessioni di contratto in ambito professionistico
1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o “apprendista prof”, a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di “apprendistato prof” è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. 2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando	1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o “apprendista prof”, a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di “apprendistato prof” è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/la calciatore/calciatrice e la società cedente. 2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti

i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della

temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”.

4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”;
- d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a

seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o Divisione della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni

quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un~~una~~ calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei~~delle~~ calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% dell'importo globale dell'operazione per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli importi globali degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega o Divisione della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il~~la~~ calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare in cui ha compiuto 10 anni e la fine dell'anno solare in cui ha compiuto 21 anni ("Società

(“Società Formatrici”), secondo lo schema seguente: - Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno dell’11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo. 8. Nel caso in cui, in un anno solare, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi. Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità	Formatrici”), secondo lo schema seguente: - Anno del 10° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno dell’11° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 12° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 13° compleanno: 0,05% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo; - Anno del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo. 8. Nel caso in cui, in un anno solare, il/la calciatore/calciatrice sia stato/a tesserato/a a titolo definitivo o temporaneo per una frazione dello stesso e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella annualità si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento complessivamente inferiore ai 2 mesi. Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato per il tramite della Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità
--	---

previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale. Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale. Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale. Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere. L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica. Norma Transitoria Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.	previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale. Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale. Il contributo di solidarietà, corrispondente agli anni solari e/o alle frazioni degli stessi in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società italiane inattive o non più affiliate alla FIGC è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale. Il contributo di solidarietà non è dovuto per gli anni solari in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società affiliate a Federazioni estere. L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento, attraverso la modalità telematica. Norma Transitoria Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione per le operazioni di cessione definitiva di contratto che verranno concluse a decorrere dal 2 gennaio 2024. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione per le operazioni antecedenti al 2 gennaio 2024, quand'anche producano effetti, a qualsivoglia titolo, dopo il 1° gennaio 2024.
Art. 105 Gli accordi preliminari	Art. 105 Gli accordi preliminari
1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi	1. Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di

di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori/calciatrici.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione

contratti relativi alle prestazioni sportive dei/**delle** calciatori/calciatrici.

2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega e dalla FIGC, a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Per i/**le** calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la stipulazione di preliminari è consentita dal giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. **Per i/**le** calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, la cui stagione sportiva termini entro il 31 dicembre, la stipulazione di preliminari è altresì consentita dal giorno successivo alla chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti della FIGC. Gli accordi preliminari, riguardanti calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, spiegheranno efficacia dal giorno di apertura del periodo di campagna trasferimenti della FIGC successivo alla loro stipula.** A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Federazione, la Lega, la Divisione o il Comitato di competenza.

3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari **da redigersi in forma scritta** tra società e calciatori/calciatrici per essa tesserati **finalizzati alla** stipula di un successivo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, **nonché alla sottoscrizione di un successivo tesseramento come “giovane di serie”, alle condizioni previste dalla normativa federale.** Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli

nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. I calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

3ter. I calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, col calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo, tesserato/a per altra società,

accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione competente, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.

3bis. **I/le** calciatori/calciatrici “giovani di serie” tesserati/**e** a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile professionistico, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

3ter. **I/le** calciatori/calciatrici “giovani” e “giovani di serie” possono stipulare, dall’età di 14 anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto di apprendistato, che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso e comunque non prima del compimento del 15° anno di età. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC e devono essere depositati presso la Lega competente o, per gli accordi preliminari stipulati in ambito di calcio femminile di Serie A e Serie B, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.

4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe o dalla FIGC, **con il/la** calciatore/calciatrice “professionista” o titolare di un contratto di lavoro sportivo **o di apprendistato**, tesserato/a per altra società, un accordo preliminare

un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l'altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo. 5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.	soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore/calciatrice con l'altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il/la calciatore/calciatrice e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i/le calciatori/calciatrici professionisti provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori/calciatrici dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo. 5. Gli accordi preliminari tra società e tra società e calciatori/calciatrici prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.
Art. 108 Decadenza dal tesseramento per accordo	Art. 108 Decadenza dal tesseramento per accordo
1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione. 2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a	1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione. 2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello

livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.	Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 326/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 31, 83, 90 e 91, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche degli artt. 31, 83, 90 e 91, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

La modifica dell'art. 91, comma 3, entra in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica	Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. 2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una	1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida. 2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una

delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l). 3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8, 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni: a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno. 6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla	delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l). 3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni: a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno. 6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della
--	---

Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese. 9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno	sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dagli stessi compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese. 9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno
---	--

nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni: a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. 10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere	nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni: a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. 10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere
---	---

a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).	a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
Sezione I Tribunale Federale a Livello Nazionale	Sezione I Tribunale Federale a Livello Nazionale
Art. 83 Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale	Art. 83 Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale
1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione; c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26; e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.	1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione; c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori; d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26; e) alle controversie concernenti il premio di formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94 ter delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF; c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF. d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all'art. 94 septies delle NOIF. 3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.	2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF; 3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.
Art. 90 Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale	Art. 90 Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale
1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra	1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra

società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26; b) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF. 2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3 delle NOIF; b) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF; c) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF; d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF; e) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all'art. 94 septies delle NOIF. 3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da un Vicepresidente e da almeno quattro componenti.	società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26; b) alle controversie concernenti il premio formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF; c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF e l'indennità di preparazione di cui all'art. 99 quater delle NOIF. 2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti il premio di tesseramento di cui all'art. 96 delle NOIF; b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF. 3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da un Vicepresidente e da almeno quattro componenti.
--	--

4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.	4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.
Art. 91 Procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale	Art. 91 Procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale
1. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 in quanto applicabili. 2. Il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di preparazione si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF. 3. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del lavoro e premi e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.	1. Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 in quanto applicabili. 2. Il procedimento innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale si svolge sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale. Per la liberatoria riguardante il premio di tesseramento si osservano le disposizioni dell'art. 96 delle NOIF. 3. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) deve essere proposto nei termini di cui all'art. 99, comma 4, delle NOIF e, in tal caso, si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 3 bis. Il ricorso concernente le controversie di cui all'art. 90, comma 1, lett. c) deve essere proposto entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi e, in tal caso, si

4. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all'art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 53. 6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni. 7. Entro dieci giorni il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso o del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente. 8. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi. 9. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, qualora	considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore. 4. Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all'art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Il reclamo deve essere notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza. 5. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il ricorso, trasmettendone copia anche alla ricorrente con le modalità di cui all'art. 53. 6. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta. Il ricorrente dovrà formulare tale richiesta nel ricorso mentre la controparte nelle controdeduzioni. 7. Entro dieci giorni il Presidente della sezione fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso o del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente. 8. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente della Sezione di abbreviare il termine per giusti motivi. 9. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale, qualora
--	--

dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società o dei tesserati.	dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento al competente organo di giustizia delle società o dei tesserati.
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 327/A

ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Il Consiglio Federale, nella riunione del 19 giugno 2025, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

SERIE A ENILIVE

inizio	24 agosto	2025
termine	24 maggio	2026

soste	7 settembre	2025
	12 ottobre	2025
	16 novembre	2025
	29 marzo	2026

turni infrasettimanali	29 ottobre	2025
	6 gennaio	2026

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

inizio	10 agosto	2025
finale	13 maggio	2026

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

SERIE BKT

inizio	23 agosto	2025
termine	10 maggio	2026

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

<u>CAMPIONATO SERIE C</u>	inizio	24 agosto	2025
<u>SKY WIFI</u>	termine	26 aprile	2026

soste	28 dicembre	2025
-------	-------------	------

<u>COPPA ITALIA SERIE C</u>	inizio	17 agosto	2025
-----------------------------	--------	-----------	------

DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA

<u>CAMPIONATO NAZIONALE</u>	inizio	5 ottobre 2025
<u>SERIE A FEMMINILE</u>	termine	17 maggio 2026

<u>SERIE A WOMEN'S CUP</u>	inizio	24 agosto 2025
	termine	28 settembre 2025

<u>COPPA ITALIA FEMMINILE</u>	inizio	31 agosto	2025
	termine	24 maggio	2026

DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

<u>CAMPIONATO NAZIONALE</u>	inizio	7 settembre 2025
<u>SERIE B FEMMINILE</u>	termine	17 maggio 2026

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

<u>CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D</u>	inizio	7 settembre	2025
	termine	3 maggio	2026

<u>COPPA ITALIA SERIE D</u>	inizio	24 agosto	2025
	termine	19 marzo	2026

<u>CAMPIONATO NAZIONALE</u>	inizio	12 ottobre	2025
<u>SERIE C FEMMINILE</u>			

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE A

inizio	27 settembre	2025
termine	2 maggio	2026
inizio play-off	16 maggio	2026
termine play-off	20 giugno	2026

COPPA ITALIA CALCIO A
CINQUE SERIE A

inizio	25 marzo	2026
termine	29 marzo	2026

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE A2 ELITE

inizio	27 settembre	2025
termine	18 aprile	2026
inizio play-off	2 maggio	2026
termine play-off	30 maggio	2026

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE
SERIE A2 ELITE

inizio	25 marzo	2026
termine	29 marzo	2026

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE A2

inizio	11 ottobre	2025
termine	28 marzo	2026
inizio play-off	11 aprile	2026
termine play-off	23 maggio	2026

COPPA ITALIA CALCIO A
CINQUE SERIE A2

inizio	19 marzo	2026
termine	22 marzo	2026

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE B

inizio	11 ottobre	2025
termine	28 marzo	2026
inizio play-off	11 aprile	2026
termine play-off	23 maggio	2026

COPPA ITALIA CALCIO A
CINQUE SERIE B

inizio	19 marzo	2026
termine	22 marzo	2026

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
FEMMINILE SERIE A

inizio	7 settembre	2025
termine	10 maggio	2026
inizio play-off	17 maggio	2026
termine play-off	14 giugno	2026

COPPA ITALIA CALCIO A
CINQUE FEMMINILE SERIE A

inizio	9 aprile	2026
termine	12 aprile	2026

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
FEMMINILE SERIE B

inizio	12 ottobre	2025
termine	19 aprile	2026
inizio play-off	3 maggio	2026
termine play-off	31 maggio	2026

COPPA ITALIA CALCIO A
CINQUE FEMMINILE SERIE B

inizio	9 aprile	2026
termine	12 aprile	2026

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 341/A

Il Presidente Federale

- preso atto che il 30 giugno 2025 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti i Tribunali Federali Territoriali e le Corti sportive di Appello Territoriali;
- ritenuto che nelle more delle nuove nomine degli Organi della giustizia sportiva territoriale, occorre assicurare il funzionamento di detti organi di giustizia;
- attesa l'urgenza di provvedere;
- visti gli artt. 24, comma 3, e 34 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti i Tribunali Federali Territoriali e le Corti sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 31 luglio 2025.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 569
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, la Circolare del Dipartimento dello Sport, inerente la revisione dei dati ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Ufficio Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Federazioni Sportive Paralimpiche
Alle Discipline Sportive Associate
Alle Discipline Sportive Paralimpiche
Agli Enti di Promozione Sportiva
Agli Enti di Promozione Paralimpica

OGGETTO: Revisione dei dati ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'art. 11 comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39

In relazione a quanto in oggetto si rappresenta che, in conformità a quanto disposto dall'art. 11, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 2021, lo scrivente Dipartimento sta provvedendo alla revisione dei dati presenti sulla piattaforma informatica del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti, previsti dalla normativa di riferimento per l'iscrizione al Registro, in capo agli enti sportivi dilettantistici iscritti.

Pertanto, considerato che il prossimo 31 agosto 2025 verrà a scadere il primo triennio di operatività del RASD, si invitano cortesemente codesti Organismi Sportivi a voler sensibilizzare i propri affiliati affinché provvedano a conformarsi, entro il suddetto termine, alle disposizioni dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36 e 39 nonché del Regolamento del Registro nel rispetto dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nel Registro, anche con riguardo al contenuto obbligatorio degli statuti delle ASD/SSD fissato dal Regolamento.

Al riguardo si rappresenta altresì che, trascorso il predetto termine, per quegli Enti sportivi dilettantistici iscritti al RASD che non avranno provveduto, questo Dipartimento si vedrà costretto a comunicare ai medesimi il dovuto preavviso di cancellazione, cui farà seguito, limitatamente ai casi di ulteriore inadempienza, il provvedimento di annullamento dell'iscrizione.

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione e rimanendo come sempre a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi

Flavio Siniscalchi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
20-06-2025 | 16:27:31 CEST